

DELIBERAZIONE 2 NOVEMBRE 2021

467/2021/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA CHIRON ENERGY REAL ESTATE S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ N. 285375993

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1179^a riunione del 2 novembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare l'Allegato A recante "Testo Integrato Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 26 giugno 2021 (prot. Autorità 25948 del 28 giugno 2021), Chiron Energy Real Estate S.r.l. (di seguito anche: reclamante o Chiron) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) la Soluzione Tecnica Minima Generale (di seguito: STMG) contenuta nel preventivo per la connessione in media tensione di un lotto di due impianti fotovoltaici, sito nel Comune di Basiliano (UD), contraddistinto con il codice di rintracciabilità 285375993;
2. con nota del 30 giugno 2021 (prot. 26474), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 15 luglio 2021 (prot. Autorità 28277 del 16 luglio 2021), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. con nota del 22 luglio 2021 (prot. 29317 del 23 luglio 2021), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
5. con nota del 3 agosto 2021 (prot. Autorità 30716 in pari data), il gestore ha controreplicato alla suddetta replica del reclamante;
6. in data 28 settembre 2021, la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a. l’articolo 1, comma 1, lettera x), secondo cui il lotto di impianti di produzione è un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad alto rendimento ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d’acqua. Gli impianti di produzione che compongono un lotto devono avere una potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi, l’erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa o media tensione;
 - b. l’articolo 1, comma 1, lettera ee), secondo cui, tra l’altro, il punto di connessione (detto anche punto di consegna) è il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell’energia elettrica;
 - c. l’articolo 1, comma 1, lettera ff), secondo cui il punto di inserimento sulla rete esistente è il punto della rete nell’assetto preesistente la connessione, nel quale si inserisce l’impianto di rete per la connessione;
 - d. l’articolo 1, comma 1, lettera gg), secondo cui il servizio di connessione è, tra l’altro, il servizio effettuato da parte del gestore di rete in adempimento, nel

caso delle imprese distributrici, agli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 79/99;

- e. l'articolo 1, comma 1, lettera ii), secondo cui, tra l'altro, la richiesta di connessione è una richiesta di nuova connessione o una richiesta di adeguamento di una connessione esistente, conseguente alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di elementi inerenti impianti di produzione esistenti o della connessione stessa;
- f. l'articolo 1, comma 1, lettera jj), secondo cui la soluzione tecnica minima per la connessione è la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito a una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
- g. l'articolo 1, comma 1, lettera ll), secondo cui il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel TICA, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;
- h. l'articolo 1, comma 2, lettera d), secondo cui le MCC sono le modalità e condizioni contrattuali predisposte dai gestori di rete per l'erogazione del servizio di connessione;
- i. l'articolo 1, comma 2, lettera e), secondo cui la STMG è la soluzione tecnica minima generale per la connessione;
- j. l'articolo 3, comma 2, lettera f), secondo cui le MCC devono prevedere le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;
- k. l'articolo 3, comma 3, secondo cui le soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f), prevedono l'individuazione delle parti degli impianti per la connessione che sono considerate impianti di utenza per la connessione (nei limiti consentiti dal presente provvedimento) e le parti degli impianti per la connessione che sono considerate impianti di rete per la connessione. Dette attribuzioni devono essere determinate contemplando almeno i seguenti fattori:
 - potenza di connessione;
 - livello di tensione al quale è realizzata la connessione;
 - tipologia dell'impianto per il quale è stato richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche con riferimento all'immissione o al prelievo di energia elettrica;
 - topologia della rete elettrica esistente;

- eventuali aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema elettrico;
- l. l'articolo 7, comma 1, lettera c), secondo cui, nel caso di connessioni alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa e media tensione, il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a 60 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW;
 - m. l'articolo 7, comma 2, secondo cui il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del medesimo preventivo;
 - n. l'articolo 7, comma 3, secondo cui, a seguito della richiesta di connessione, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante, tra l'altro, la STMG per la connessione definita secondo i criteri di cui al comma 3.2, lettera f), e di cui all'articolo 8 del TICA;
 - o. l'articolo 7, comma 6, secondo cui, tra l'altro, qualora il richiedente intenda accettare il preventivo per la connessione, invia al gestore di rete, entro il termine di validità di cui al comma 2 del TICA, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata dalla documentazione e dalle informazioni previste dal medesimo comma 7;
 - p. l'articolo 8 che disciplina i principi generali che devono essere utilizzati per la definizione della STMG nel caso di connessioni alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa e media tensione;
 - q. l'articolo 12 che definisce, tra l'altro, le modalità di determinazione del corrispettivo per la connessione nel caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili ovvero di impianti di produzione cogenerativi ad alto rendimento nel caso di connessioni alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa e media tensione. In particolare, il medesimo corrispettivo per la connessione, determinato in modo forfetario sulla base delle formule definite nel medesimo articolo 12, è determinato anche in funzione:
 - della distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione del gestore di rete in servizio da almeno 5 anni, espressa in km con due cifre decimali (parametro definito D_A);
 - della distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina stazione di trasformazione alta/media tensione del gestore di rete in servizio da almeno 5 anni, espressa in km con due cifre decimali (parametro definito D_B);
 - r. l'articolo 14, comma 1, secondo cui, tra l'altro, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga secondo le tempistiche previste dal TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

8. rilevano, inoltre, le disposizioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 79/99 secondo cui, tra l'altro, le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti elettriche (definite "reti con obbligo di connessione di terzi") tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri.

QUADRO FATTUALE:

9. In data 16 febbraio 2021, il reclamante presentava al gestore la richiesta di connessione per un lotto di due impianti fotovoltaici in via Malignani, nel Comune di Basiliano (UD), per una potenza in immissione complessiva di 4 MW, allegando alla richiesta l'estratto della mappa catastale del Comune di Basiliano con l'indicazione della posizione in cui il reclamante desiderava localizzare i due punti di connessione (i.e. al confine di proprietà delle particelle in cui sarebbero stati realizzati i suddetti impianti);
10. in data 7 maggio 2021, il reclamante trasmetteva al gestore un estratto della cartografia relativo al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (di seguito: PRPC) vigente del Comune di Basiliano, evidenziando "*che in prossimità del punto di consegna è prevista la realizzazione di una nuova strada di raccordo tra via Malignani e la S.S.13 e che il punto di consegna avrà accesso agevole anche dalla nuova viabilità*";
11. in data 11 maggio 2021, il gestore trasmetteva al reclamante il preventivo per la connessione avente codice di rintracciabilità 285375993. Nel suddetto preventivo il gestore localizzava i due punti di consegna in un luogo diverso da quello individuato dal reclamante nella propria richiesta di connessione;
12. in data 13 maggio 2021, il reclamante inviava un primo reclamo al gestore, contestando la STMG allegata al preventivo;
13. in data 11 giugno 2021, il gestore rispondeva al suddetto reclamo, confermando il preventivo di connessione già inviato e la relativa STMG;
14. in data 16 luglio 2021, il gestore comunicava al reclamante la decadenza del preventivo per la connessione a causa della sua mancata accettazione entro il termine di 45 giorni lavorativi, previsto dal comma 7.2 del TICA.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

15. Il reclamante, contestando la STMG individuata dal gestore, ritiene che "*la modifica del punto di connessione proposto nella richiesta di preventivo di connessione non trovi alcuna giustificazione tecnica ed economica e che, pertanto, la medesima richiesta debba essere mantenuta invariata*";
16. secondo il reclamante, "*sulla base di quanto previsto dall'art.12 della Delibera ARG/elt 99/08, lo spostamento dei punti di consegna, nella posizione indicata da e-distribuzione nella soluzione tecnica, comporta un aumento della distanza in linea d'aria tra il punto di consegna e la cabina di trasformazione media/bassa*

- tensione del gestore di rete (parametro DA) con cospicuo aggravio del corrispettivo di connessione a carico del produttore. Oltretutto, la differenza tra il corrispettivo di connessione e l'importo della soluzione standard stimata a preventivo non giustifica gli eventuali maggiori oneri dovuti all'incremento della lunghezza dell'elettrodotto di connessione (pari a circa 200 m)";*
17. Chiron ritiene che l'aggravio di costi derivante dalla modifica della localizzazione dei due punti di consegna, prevista dal gestore nel preventivo di connessione, sia quantificabile in circa euro 90.000,00;
 18. il reclamante sottolinea che *"il posizionamento dei due punti di consegna individuati nella richiesta di connessione risulta essere sul confine di proprietà"* e che nell'estratto della cartografia relativo al PRPC vigente del Comune di Basiliano, inviato al gestore in data 7 maggio 2021, *"si evince che in prossimità del punto di consegna è prevista la realizzazione di una nuova strada di raccordo tra via Malignani e la S.S.13 e che il punto di consegna avrà accesso agevole anche dalla nuova viabilità"*;
 19. Chiron, inoltre, dichiara che *"ha elaborato il progetto proprio in previsione della realizzazione della citata strada di raccordo e dunque in funzione di un'individuazione ben precisa e dettagliata, calcolata sulla base del PRPC del Comune di Basiliano"*;
 20. il reclamante, dunque, ritiene che *"la richiesta di connessione costituisce una delle primissime fasi propedeutiche allo sviluppo e alla costruzione di un impianto di produzione e, pertanto, non necessariamente il punto di consegna può avere sin da subito le caratteristiche di accesso ed accessibilità indicate nella normativa tecnica vigente (es. Norma CEI 0-16 e Guida Tecnica per le Connessioni Sez. G, art. G.2.7)"*;
 21. in conclusione, Chiron chiede al gestore di provvedere *"a riattivare la pratica di connessione avente codice di rintracciabilità n. 2853375993 e ad emettere il preventivo corretto, ripristinando il punto di consegna proposto in fase di richiesta di connessione"* e all'Autorità *"di intervenire per vedersi riconosciute le indennità da ritardo richieste e per ottenere un nuovo preventivo corretto...ripristinando il punto di consegna proposto in fase di richiesta di connessione"*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

22. il gestore premette che il reclamante *"non ha specificato formalmente, nella domanda di connessione del 16/02/2021, la volontà di ottenere una soluzione tecnica di connessione particolare, pur avendo allegato una planimetria nella quale esplicitava una preferenza nel posizionamento della cabina di consegna"*;
23. e-distribuzione, inoltre, afferma che *"nell'individuazione della STMG, ha applicato le indicazioni del TICA e della norma tecnica CEI 0-16 (Regola Tecnica di Connessione vigente) individuando la collocazione dei punti di consegna per gli impianti di produzione del lotto come posizionati nella planimetria allegata al preventivo di connessione (di cui alla pratica TICA codice di rintracciabilità 2853375993)."*

24. il gestore, poi, dichiara che *“la potenza in immissione complessivamente richiesta di 4 MW ha determinato la necessità di connettere la nuova cabina di consegna (e quindi gli impianti) in modalità entra-esce dalla linea MT esistente”* e che, dunque, anche per tale ragione, rientrando la cabina di consegna nel novero dei nodi di sezionamento principali della linea MT, *“il posizionamento individuato dalla scrivente è la “soluzione tecnica minima” per la connessione degli impianti che rispetta la necessaria condizione di accessibilità da pubblica via, condizione fondamentale che, ad oggi, non sarebbe soddisfatta qualora il posizionamento della cabina avvenisse come da ipotesi della reclamante”*;
25. con riferimento al succitato estratto del PRPC del Comune di Basiliano inviato dal reclamante, e-distribuzione segnala che, in corrispondenza del confine di proprietà, è sì indicata una strada di raccordo tra la Via Malignani e la SS13, ma che *“al momento, non si hanno evidenze di effettiva volontà di realizzazione di tale opera indispensabile per l’accesso agli impianti di rete ed alla nuova cabina qualora posizionata come da ipotesi della reclamante”*;
26. in conclusione, il gestore conferma *“le condizioni tecnico-economiche per la connessione già espresse nel preventivo dell’11/05/2021, avente codice di rintracciabilità ID 285375993, compresa la decadenza della validità della pratica di connessione in quanto lo stesso non è stato accettato entro i termini”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

27. L’odierna decisione verte, essenzialmente, sulla legittimità della STMG, contenuta nel preventivo del 11 maggio 2021 - elaborato dal gestore a seguito della richiesta di connessione alla rete elettrica di un lotto di due impianti fotovoltaici nella titolarità del reclamante - in relazione alla diversa localizzazione dei due punti di connessione alla rete, relativi ai medesimi impianti, rispetto a quanto indicato dal reclamante nella domanda di connessione;
28. a tale proposito, in via preliminare, si evidenzia che l’impresa distributrice, come previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 79/99, ha l’obbligo di connettere alle proprie reti elettriche tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall’Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri;
29. quanto precedentemente descritto, in termini di obblighi in capo all’impresa distributrice di non compromettere la continuità del servizio a tutti gli utenti connessi alle reti elettriche gestite dalla medesima impresa distributrice, si sostanzia anche nel progettare e realizzare reti elettriche che siano agevolmente e celermente accessibili per tutte le casistiche di interventi tecnici relativi alle medesime reti elettriche; in particolare, la garanzia della continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica si attua anche con la possibilità di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (ivi compresi gli interventi che hanno carattere di urgenza, sia in termini di sicurezza che in termini temporali) presso le reti elettriche gestite dalla medesima impresa distributrice che ne

- prevedano l'obsolescenza e garantiscano la sicurezza, i quali sono funzionali a garantire il corretto esercizio del rapporto concessorio da parte dell'impresa di distribuzione dell'energia elettrica;
30. ai suddetti obblighi derivanti dalla normativa settoriale, primaria e regolatoria, si aggiungono quelli previsti dalle generali norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in base ai quali l'impresa distributrice deve garantire che tutti i citati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, tra i quali i lavori relativi alla realizzazione e attivazione delle connessioni, avvengano nel rispetto della salute e della sicurezza del proprio personale;
 31. stante il citato contesto normativo di riferimento, si osserva che la definizione specifica e dettagliata della STMG, ivi compresa la localizzazione dei punti di connessione - come previsto dagli articoli 3, comma 2, lettera f) e 8 del TICA - è rimessa all'impresa distributrice, che deve tenere conto:
 - a. dei criteri generali definiti dall'articolo 8 del TICA;
 - b. delle soluzioni tecniche convenzionali adottate dalla impresa distributrice interessata per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici;
 - c. della verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete elettrica della potenza in immissione richiesta;
 - d. della peculiarità del territorio interessato dalla connessione;
 - e. delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio;
 - f. delle condizioni al contorno, ivi compresa la localizzazione della rete elettrica esistente, la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica e le possibilità di accesso in ogni condizione alla rete elettrica gestita dalla medesima impresa distributrice (in particolare, la possibilità di accesso alla rete elettrica esistente, all'impianto di rete per la connessione e al punto di connessione, ivi compresi i punti ove è prevista l'installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica).
 32. Inoltre, in merito al posizionamento del punto di connessione nel caso di connessioni in bassa e media tensione e, in particolare, in relazione all'impianto per la connessione nel suo complesso, si osserva che, ai sensi dell'articolo 8 del TICA, il punto di connessione, definito dall'impresa distributrice, può essere localizzato:
 - a. al confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione;
 - b. all'interno del confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione;
 - c. all'esterno del confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione nel caso in cui ci sia un accordo tra richiedente e impresa distributrice.
 33. Si rileva, altresì, che non discende dalle disposizioni regolatorie previste dal TICA, alcun obbligo in capo all'impresa distributrice in relazione alla localizzazione del punto di connessione sulla base delle richieste del richiedente, fermo restando la

- facoltà dell'impresa distributrice, nel rispetto della regolazione, di tenere in considerazione quanto indicato dal richiedente la connessione.
34. Ciò posto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, emerge che il gestore, nel definire la STMG, aveva previsto la localizzazione dei due punti di connessione relativi ai due impianti di produzione oggetto del presente reclamo:
- al confine di proprietà dei siti dove saranno realizzati gli impianti fotovoltaici in oggetto;
 - in prossimità dell'unica strada che attualmente confina con i siti dove saranno realizzati gli impianti fotovoltaici in oggetto;
35. ne consegue che la scelta tecnica effettuata dal gestore in relazione alla localizzazione dei due punti di connessione per i due impianti fotovoltaici in oggetto:
- è coerente con le disposizioni regolatorie disciplinate dal TICA;
 - assicurerebbe al medesimo gestore l'accesso agevole e potenzialmente in sicurezza all'impianto di rete per la connessione e ai due potenziali punti di connessione per gli impianti fotovoltaici in oggetto;
36. pertanto, sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione acquisita agli atti, si ritiene che la STMG individuata dal gestore e la relativa localizzazione dei due punti di connessione degli impianti fotovoltaici siano corrette;
37. inoltre, considerando che il preventivo per la connessione è stato messo a disposizione dal gestore rispettando le tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, lettera c) del TICA (entro 60 giorni lavorativi tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel TICA, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione) e che contiene le informazioni e la documentazione previste dal medesimo TICA, si evidenzia che non ricorrono le condizioni per il riconoscimento al reclamante degli indennizzi automatici previsti dall'articolo 14, comma 1 del TICA, relativi a ritardi nella messa a disposizione del preventivo imputabili all'impresa distributrice;
38. ciò posto, rilevato che il reclamo presentato da Chiron Energy Real Estate S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A. non risulta fondato e dunque non merita accoglimento

DELIBERA

- di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Chiron Energy Real Estate S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 285375993;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

2 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini